

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 14/08/2007 n. 124/07

d.lgs 163/06 Articoli 241 - Codici 241.1

Il collegio arbitrale deve scindere l'ipotesi in cui le controdeduzioni contengano domande nuove ed autonome, dipendenti dalle domande riconvenzionali del resistente, e quello in cui il contenuto consista nel prendere posizione (ed eventualmente eccepire o controdedurre) rispetto al contenuto delle domande riconvenzionali. Nel primo caso il collegio adito deve espungere le domande nuove attraverso il meccanismo di cui al combinato disposto dell'art. 2, co. 3, e dell'art. 3, co. 4, D.M. 2 dicembre 2000 n. 398, oppure, se ciò non avvenga, dichiarandole inammissibili in sede di pronuncia del lodo; nel secondo caso, il contenuto delle controdeduzioni, seppure tardive, può essere considerato alla stregua di un qualunque altro scritto difensivo prodotto in costanza di giudizio.